



Servizi Comunalì SpA

**Regolamento
di funzionamento del
Comitato Unitario
per l'esercizio del
controllo analogo**

Approvato nella seduta del Comitato Unitario del 3 dicembre 2024

Sommario

Art. 1	Premesse	pag. 3
Art. 2	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 3	Costituzione del Comitato	pag. 4
Art. 4	Deliberazioni del Comitato	pag. 4
Art. 5	Funzioni del Comitato	pag. 4-6
Art. 6	Funzionamento del Comitato	pag. 6-7
Art. 7	Comitato Tecnico	pag. 7-8
Art. 8	Modalità di votazione per la nomina dei membri del Comitato Tecnico	pag. 8-9
Art. 9	Elezione del Presidente	pag. 9
Art. 10	Competenze, compensi e rimborsi spese del Presidente del Comitato	pag. 9-10
Art. 11	Modalità di votazione per la individuazione della rosa dei Candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea	pag. 10
Art. 12	Il Vice-Presidente	pag. 10
Art. 13	Norme finali	pag. 10

Art. 1 - Premesse

1. I Comuni affidanti esercitano un controllo analogo a quello sui propri servizi, in ragione delle prerogative loro riconosciute dagli artt. 9 e 9-*bis* dello Statuto della Servizi Comunali S.p.A. (di seguito “Società”). In particolare, deve essere garantito ai Comuni affidanti, sia l’esercizio del controllo analogo in forma congiunta, esercitato tramite il Comitato per il controllo analogo (di seguito “Comitato”), sia il controllo analogo in forma individuale, esercitato singolarmente dai soci in relazione ai servizi espletati nel proprio territorio di riferimento.

2. Il “controllo analogo”, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), ricorre in tutti i casi in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante.

3. Il “controllo analogo congiunto” ricorre, invece, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) del T.U.S.P., ogniqualevolta l’amministrazione eserciti, congiuntamente con altre amministrazioni, sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni stabilite dall’articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e nello specifico nel caso in cui:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

4. A determinare la legittimità degli affidamenti non è la configurabilità di un controllo totale ed assoluto di ciascun ente pubblico sull’intera società *in house*, bensì l’esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri azionisti affidanti della società *in house*, sia effettivamente in grado di esercitare quanto previsto dalle disposizioni normative in materia.

5. In base a quanto stabilito dall’art. 1 comma 3 del T.U.S.P., per tutto quanto non derogato dallo Statuto di Servizi Comunali S.p.A., viene in ogni caso fatta salva l’applicazione dei principi generali previsti in materia di società di capitali.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, a integrazione dello Statuto, intende definire le modalità con le quali il controllo analogo debba concretizzarsi; pertanto, disciplina il funzionamento del Comitato previsto dagli artt. 9 e 9-*bis* del vigente Statuto.

2. Ogni modifica statutaria che comporti una modifica agli artt. 9 e 9-*bis* dello Statuto, dovrà essere recepita anche dal presente regolamento qualora determini delle modifiche sulle competenze del Comitato o comporti riflessi sulle sue modalità di funzionamento.

Art. 3 - Costituzione del Comitato

1. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio direttamente o indirettamente affidante, individuato fra il Legale Rappresentante dell'Ente o un suo Delegato, purché componente del medesimo Consiglio Comunale (consigliere comunale). Per 'soci indirettamente affidanti' si intendono i Comuni che abbiano in atto gestioni associate tramite convenzioni o unioni. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato sono inseriti in apposito elenco aggiornato a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ogni qualvolta venga affidato un servizio in "house" o esso cessi di produrre i propri effetti per qualsiasi ragione.

2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della società.

Art. 4 - Deliberazioni del Comitato

1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma 2 del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.

Art. 5 - Funzioni del Comitato

1. Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza. In particolare, come stabilito dall'art. 9 *bis* dello Statuto, il controllo analogo congiunto è esercitato attraverso le seguenti modalità:

a) Controllo ex ante

Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita in maniera vincolante le funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione, pena la loro inefficacia, dei seguenti documenti di programmazione annuale:

- Relazione programmatica;
- Bilancio preventivo;
- Piano strategico e industriale;
- Piano annuale e pluriennale degli investimenti;
- Piano occupazionale;
- Piano delle alienazioni;
- Piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato.

In caso di adozione da parte dell'organo amministrativo di atti contrastanti con gli indirizzi espressi in modo vincolante da uno dei documenti che precedono, su richiesta del singolo socio affidante, il Comitato potrà richiedere all'organo amministrativo di disporre la revoca e la rimozione degli effetti, fatta salva la possibilità di ratificarne l'operato se di interesse della Società.

b) Controllo contestuale

La Società dovrà presentare al Comitato una relazione semestrale sull'andamento della gestione della Società e dei servizi affidati dai Comuni soci, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione e agli indirizzi preventivamente approvati dal Comitato, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. In tale ultimo caso, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'organo amministrativo per porre rimedio agli scostamenti del bilancio preventivo approvato e agli squilibri finanziari riscontrati e/o potrà impartire indirizzi sulle azioni da intraprendere per tali finalità.

Il Comitato, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della Società, se necessario delegando l'attività ad uno o più dei suoi componenti ovvero al Comitato Tecnico, può:

- i. disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o le determinazioni adottate dall'organo amministrativo e dal direttore generale;
- ii. convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società;
- iii. acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001;
- iv. richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale.

c) Controllo ex post

Il Comitato in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva. Il Comitato può chiedere all'organo amministrativo, ai membri del Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza, come previsto dagli articoli 14 e 19 dello Statuto.

Il Comitato esprime il proprio parere vincolante sulle modifiche statutarie, non dovute da obblighi normativi, che incidano direttamente sulla gestione dei servizi affidati alla Società.

2. Il Comitato in base al presente regolamento:

- a) propone all'Assemblea la composizione numerica dell'organo amministrativo;
- b) propone all'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla inconferibilità e sulle incompatibilità, una rosa di candidati a formare **l'organo amministrativo** stesso: fino a due in caso di Amministratore Unico; fino a sei in caso di C.d.A. composto da tre Consiglieri; fino a dieci in caso di C.d.A. composto da cinque Consiglieri; dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. I candidati dovranno essere in possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o nelle Società partecipate; può essere proposto un solo candidato alla carica di Amministratore Unico o di tre/cinque candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione qualora la proposta raccolga un numero di consensi che, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie.
- c) esprime parere sulla proposta che il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i., presenta all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di **revisione legale e per la determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale**.
- d) propone all'Assemblea, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità, una rosa di candidati alla nomina dei componenti del **Collegio Sindacale**: fino a cinque per i

tre componenti effettivi e fino a quattro per i due componenti supplenti; può essere proposto all'Assemblea un numero di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale pari al numero di componenti da eleggere qualora la proposta, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, raccolga un numero di consensi che rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie. Dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti.

e) in casi di surroga di membri del C.d.A. comunque dimissionari o decaduti per sopravvenuta incompatibilità o per altra causa il C.d.A. procederà alla sostituzione, nei limiti previsti dallo Statuto, scorrendo la rosa di candidati in ordine di preferenza fino al suo esaurimento. Esauriti i nominativi disponibili, o comunque in assenza di essi, il Comitato provvede con le modalità di cui al punto b);

f) in caso di dimissioni o cessazione per altra causa dell'Amministratore unico o di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea procede alla nuova nomina scorrendo la rosa di candidati in ordine di preferenza fino al suo esaurimento. Esauriti i nominativi disponibili, o comunque in assenza di essi, il Comitato provvede con le modalità di cui al punto b);

g) può proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'o.d.g. di una successiva riunione;

h) propone all'Assemblea gli emolumenti per l'Organo Amministrativo e per il Collegio Sindacale;

i) approva preliminarmente i regolamenti da adottarsi da parte dell'Organo Amministrativo.

3. In caso di inosservanza ingiustificata da parte degli amministratori delle direttive vincolanti impartite dal Comitato, quest'ultimo potrà trasmettere all'assemblea una relazione contenente una proposta analiticamente motivata, sulla base della quale l'assemblea dovrà deliberare in ordine alla decadenza degli amministratori, così come previsto dall'art. 14-ter dello Statuto.

4. A ciascun membro del Comitato è riconosciuto:

- il potere di annullare o revocare gli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione qualora contrastino con gli interessi dell'Ente rappresentato così come definiti nel disciplinare di servizio, che costituisce parte integrante ed inscindibile dell'atto di affidamento;

- il potere di veto rispetto alle decisioni che attengono al servizio reso nel territorio dell'Ente rappresentato;

- il diritto di recedere dall'affidamento nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione e il Comitato prendano decisioni difformi dal disciplinare di servizio che incidano negativamente sulle prestazioni promesse e concordate. I disservizi devono essere segnalati opportunamente con possibilità di venire controdedotti.

Art. 6 - Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso la sede legale della Società.

2. Le attività di segretariato del Comitato sono svolte dal personale della Società senza costi aggiuntivi per dotazioni strumentali e/o di personale.

3. Il Comitato si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno:

- a) per l'approvazione dei documenti di programmazione annuale;
- b) per l'approvazione del bilancio annuale.

4. Il Comitato si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, in via straordinaria:

- a) quando il suo Presidente lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta di almeno uno dei Soci Affidanti;
- c) su richiesta dell'Organo Amministrativo o di chi ha la legale rappresentanza della società;
- d) su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale;
- e) su richiesta dell'Organo di Revisione Legale.

Art. 7. Comitato Tecnico

1. Il Comitato, al fine di meglio consentire ai soggetti pubblici soci l'esercizio effettivo del controllo analogo, può delegare alcune delle proprie funzioni a un Comitato Tecnico, del quale determina:

- a) la composizione;
- b) l'oggetto;
- c) le modalità di funzionamento.

2. In particolare sono oggetto di delega da parte del Comitato:

- le funzioni previste all'art.9-*bis*, comma 4/b; qualora nell'esercizio di tale funzione il Comitato Tecnico individui la possibilità di squilibri finanziari ne cura la immediata comunicazione al Comitato, che si confronterà sul punto con l'Organo Amministrativo;
- l'approvazione di atti proposti dall'Organo Amministrativo che non siano stati previsti nel documento di programmazione annuale, compresi gli acquisti immobiliari non superiori a valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato e le modalità del loro finanziamento, dandone informazione al Comitato in occasione della prima riunione utile;
- l'esame e l'espressione di parere per il Comitato in merito ai documenti di cui all'art. 9-*bis*, commi 4/a e 4/c dello Statuto Sociale;
- la formulazione di proposte al Comitato, comprese quelle relative ai punti a) b), c), d), e), f), h), i) dell'art. 5 del presente Regolamento, al fine di consentire a quest'ultimo di intervenire efficacemente e prontamente sull'andamento della società e sulle modalità di erogazione del servizio.

3. Restano in ogni caso di competenza del Comitato le funzioni previste all'art.9-*bis*, commi 4/a e 4/c dello Statuto Sociale.

4. Il Comitato Tecnico può svolgere verifiche sia su tutti gli atti adottati dal Direttore Generale, sia su tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. In alternativa, le verifiche possono essere condotte a campione secondo le seguenti modalità: una volta stabilita la percentuale di campionamento (ad es. 5%), si procede suddividendo il numero complessivo degli atti da verificare per il valore della percentuale. Ad esempio, con una percentuale di controllo del 5% su 100 atti, il numero degli atti da sottoporre a verifica sarà 5; di conseguenza, gli atti oggetto di controllo saranno quelli numerati 20, 40, 60, 80 e 100.

L'attività di verifica a campione dovrà riguardare:

- a) la coerenza dell'atto con: Statuto; bilancio di previsione.
- b) la regolarità dell'atto rispetto a: poteri di chi ha assunto l'atto; copertura finanziaria.
- c) la regolarità tecnica amministrativa della procedura rispetto a: leggi; regolamenti.

5. Il Comitato tecnico è composto da un numero pari di membri individuato dal Comitato per il controllo analogo in sede di nomina del Comitato Tecnico stesso. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 7 del presente articolo, ai soli fini della nomina, tali membri saranno rappresentativi di varie aree geografiche nelle quali sono situati i Comuni affidanti.

6. Del Comitato Tecnico possono fare parte esclusivamente componenti del Comitato per il controllo analogo (Consiglieri Comunali di Comuni o Enti locali affidanti) che non si trovino in situazioni di conflitto d'interesse. I candidati dovranno altresì essere in possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o in Società partecipate. Del possesso di tali requisiti viene preso atto tramite idonea autocertificazione; in caso di contestazione, si applica quanto previsto nella 'norma finale' del presente Regolamento.

7. I membri del Comitato Tecnico non rappresentano né il Comune di provenienza né l'area geografica: rappresentano singolarmente e collegialmente la totalità dei Comuni o Enti locali affidanti, senza vincolo di mandato. Al fine di garantire un efficiente coordinamento, il Presidente del Comitato Unitario per il controllo analogo assume di diritto la carica di Presidente anche del Comitato Tecnico, in aggiunta al numero degli eletti, e come tale ha diritto di voto.

La funzione di membro del Comitato Tecnico è gratuita.

Per i rimborsi spese si farà riferimento alla normativa vigente e al regolamento in vigore in materia presso la società.

8. Il Comitato Tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9. Ciascun membro del Comitato Tecnico resta in carica per tutta la durata del mandato elettivo presso il Consiglio Comunale di provenienza.

Può essere rieletto e resta in carica fino alla elezione del nuovo membro.

10. Il rinnovo del Comitato Tecnico avviene in ogni caso su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato Unitario.

Art. 8 - Modalità di votazione per la nomina dei membri del Comitato Tecnico

1. La votazione per l'individuazione dei membri del Comitato Tecnico avviene su un'unica lista della quale possono far parte tutti i candidati proposti, purché in possesso dei requisiti richiesti.

2. Le candidature corredate dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno non festivo né pre-festivo precedente la data della prima convocazione del Comitato.

3. Qualora il numero dei candidati in lista corrisponda a quello dei candidati da eleggere, si procede ad unica votazione palese sull'intera lista.

4. Qualora il numero dei candidati in lista sia superiore a quello dei candidati da eleggere, si procede con votazione a scrutinio segreto. Per la votazione ciascun membro del Comitato esprime un numero massimo di preferenze pari al 50% dei nominativi da eleggere.

5. Entrano a far parte del Comitato Tecnico i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

6. In caso di dimissioni o decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per altra causa di membri del Comitato Tecnico, il Presidente procederà alla sostituzione scorrendo la lista dei candidati presentata al momento della nomina del Comitato Tecnico stesso, in ordine di preferenza, fino al suo esaurimento. In mancanza di nominativi disponibili il Comitato procede all'elezione dei nuovi membri secondo le modalità previste da questo articolo.

Art. 9 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Comitato per il controllo analogo tra i membri del Comitato stesso.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei componenti il Comitato presenti. Le candidature a Presidente devono pervenire prima dell'inizio della seduta del Comitato. I candidati devono possedere gli stessi requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale e non devono trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse; devono essere in possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o nelle Società partecipate.

2. Non può ricoprire la carica di Presidente chi è in lite con la Società nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque affini a quelle esercitate dalla Società.

3. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del proprio mandato di Sindaco o Consigliere comunale presso l'Ente locale di provenienza. Può essere rieletto e resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Presidente, individuato dal Presidente fra i membri del Comitato Tecnico. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare il Presidente del Comitato, il Comitato convocato dal Vice-Presidente provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, con le modalità previste dal presente articolo; il nuovo Presidente resta in carica per un triennio e nomina, o conferma, il Vice-Presidente.

Art. 10 - Competenze, compensi e rimborsi spese del Presidente del Comitato

1. Il Presidente, nei limiti e alle condizioni indicate nello Statuto e nel presente Regolamento provvede a:

- a) convocare il Comitato e il Comitato Tecnico, predisponendo l'o.d.g. delle riunioni, tenendo conto anche delle richieste dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, dell'Organo di Revisione e dei soci affidanti nei casi previsti dallo Statuto;
- b) presiedere le riunioni;
- c) assicurare e sovrintendere alle funzioni affidate dallo Statuto al Comitato;
- d) curare i rapporti con l'organo amministrativo della società, con il Collegio Sindacale, con l'Organo di Revisione;
- e) riportare in seno al Comitato eventuali richieste dei Comuni affidanti;
- f) farsi carico della esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
- g) rappresentare il Comitato presso l'Assemblea dei Soci;
- h) nominare il Vice Presidente, tra i membri del Comitato Tecnico;

- i) curare, tramite gli uffici, la redazione dei verbali delle riunioni;
- j) definire qualsiasi elemento di dettaglio necessario al corretto funzionamento del presente regolamento comprese le operazioni di voto;
- k) presiedere il Comitato Tecnico e curarne i rapporti con il Comitato, al quale relaziona semestralmente.

2. L'incarico di Presidente del Comitato è gratuito.

Per i rimborsi spese si farà riferimento alla normativa vigente e al regolamento in vigore in materia presso la società.

Art. 11 - Modalità di votazione per la individuazione della rosa dei candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea

1. La votazione per l'individuazione della rosa dei candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea avviene su un'unica lista per ogni tipologia di carica senza limite di numero. La lista viene stilata in ordine alfabetico sulla base del Cognome e Nome e deve essere presentata al più tardi entro le ore 12:00 del giorno non festivo né pre-festivo precedente la data della prima convocazione del Comitato.

2. Della lista possono far parte tutti i candidati proposti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Del possesso di tali requisiti viene dato atto dal Comitato tramite l'acquisizione di idonea autocertificazione rilasciata dal candidato stesso contestualmente alla sua candidatura.

3. Sulla lista unica ciascun membro del Comitato esprime, con voto segreto, un numero di preferenze pari ai nominativi da inserire nella rosa.

4. Entrano a far parte della rosa i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

5. Qualora il numero dei candidati della lista sia pari o inferiore a quello dei candidati da eleggere nella rosa, si procede con unica votazione palese, purché la proposta, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, raccolga un numero di consensi che rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie. Nel caso di numero inferiore di consensi, il Comitato dà atto della competenza dell'Assemblea per la nomina.

Art. 12 - Il Vice Presidente

All'atto della sua elezione, il nuovo Presidente nomina, o conferma, fra i membri del Comitato Tecnico, un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento sia nel Comitato, sia nel Comitato Tecnico. Al Vice-Presidente non spetta alcun emolumento. Qualora la sostituzione si protragga oltre i sei mesi consecutivi, il Vice-Presidente dovrà darne comunicazione al Comitato Unitario perché provveda alla sostituzione.

Art. 13 - Norme finali

1. Qualora sorgano divergenze in merito alla corretta applicazione del presente Regolamento o della norma statutaria che regola la materia, il Collegio Sindacale della società dovrà esprimersi in merito e il suo parere sarà vincolante.